



COMUNE DI BIONAZ
COMMUNE DE BIONAZ

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE



Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	N. 66 / 2025
--	-----------------

TARI -APPROVAZIONE TARIFFE PERL'ANNO 2026- DETERMINAZIONE IN MERITO

L'anno duemilaventicinque, addì ventitre del mese di dicembre con inizio alle ore 17:45 e termine alle ore 17:55, nella sala delle adunanze del Comune di Bionaz, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
NICASE VALTER	Sindaco	X	
BETEMPS ALBERT JOSEPH	Vice Sindaco	X	
BARAILLER PAOLO	Assessore		X
GIACHINO CHANTAL	Assessore	X	
Totale		3	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gianluca D'INTRONO.

Il Signor NICASE VALTER, Sindaco pro-tempore del Comune di Bionaz, assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno la trattazione del seguente oggetto:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 66/2025 TARI -APPROVAZIONE TARIFFE PERL'ANNO 2026- DETERMINAZIONE IN MERITO
--

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 21, comma 3 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), secondo cui lo statuto può attribuire al Consiglio la competenza all'approvazione di alcuni specifici atti, tra i quali, in particolare, la determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi;

CONSIDERATO che tale disposizione risulta conforme a quella dettata dall'art. 1, comma 683 L. 147/2013, il quale prevede che il Consiglio Comunale debba approvare le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTA, altresì, la L.R. 5 agosto 2014 n. 6, in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

VISTO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, «*a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*», introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che «*nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*», così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che la Legge di bilancio per l'anno 2026 è ancora in fase di elaborazione e dovrà essere approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre 2025;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ritiene in ogni caso prioritario approvare il bilancio di previsione per l'anno 2026 entro il 31 dicembre 2025, per garantire agli Uffici un'immediata operatività nel prossimo anno, riservando il possibile aggiornamento della propria manovra finanziaria TARI entro il termine del 30 aprile 2026, sulla base del PEF pluriennale predisposto dal Gestore e di eventuali provvedimenti normativi che dovessero introdurre delle novità in materia di entrate locali, tali da incidere sul costo del servizio di Igiene Urbana e sulle conseguenti tariffe della TARI;

RITENUTO quindi opportuno confermare, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2026, le tariffe della TARI 2025, riservandone l'aggiornamento entro il termine del 30 aprile 2026 sopra richiamato;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, nella determinazione delle tariffe occorre tenere conto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), cui è seguita, in data 5 agosto 2025, l'approvazione della Delibera n. 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), nell'ambito della quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio

integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate a incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di definizione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2026;

DATO ATTO che, in sede di approvazione delle tariffe della TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni legate all'approvazione, da parte di ARERA, della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il «*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*»;

VISTA la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'«*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*», introducendo le componenti tariffarie denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$, che riguardano:

- $UR_{1,a}$: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;
- $UR_{2,a}$: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

VISTO altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato nella G.U. del 13 marzo 2025 n. 60, recante «*Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate*», che ha previsto una riduzione del 25 per cento della TARI o della tariffa corrispettiva per i nuclei familiari con:

- ISEE non superiore a € 9.530,00;
- ISEE fino € 20.000,00, per famiglie con almeno quattro figli a carico;

VISTA, infine, la Delibera n. 133/2025/R/RIF, con cui ARERA, in attuazione di tale D.P.C.M. e ponendosi come obiettivo quello di armonizzare il nuovo meccanismo perequativo legato al *bonus* rifiuti con i meccanismi perequativi istituiti con Delibera n. 386/2023/R/RIF, ha modificato l'Allegato A alla medesima Delibera n. 386/2023/R/RIF, istituendo un'ulteriore componente perequativa unitaria (denominata $UR_{3,a}$), con unità di misura per anno attualmente fissata in € 6,00 per utenza, ai fini del finanziamento del cd. *bonus* sociale TARI, che, sulla base di quanto disposto da ARERA nella Delibera n. 355/2025/R/RIF troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026;

DATO ATTO che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il

servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità già sollevate dall'IFEL in relazione all'applicazione delle componenti perequative denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$ $UR_{3,a}$ – si ritiene che anche l'istituzione della componente perequativa denominata $UR_{3,a}$ non inciderà sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2026, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla sua riscossione, da introdurre in sede regolamentare;

CONSIDERATO che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2025, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera *bter*), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale del 10/12/2024 n. 57, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2025;

VISTI il Regolamento comunale vigente per l'applicazione della TARI e riservato il suo eventuale aggiornamento nei termini di legge;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario dell'Ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 «*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*» e dell'art. 49bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*»;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli palesemente espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di confermare**, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2026 entro il 31 dicembre 2025, l'applicabilità delle tariffe della TARI 2025 anche nel 2026, per garantire agli Uffici un'immediata operatività nel prossimo anno, riservando il possibile aggiornamento della propria manovra finanziaria TARI entro il termine del 30 aprile 2026, a seguito della trasmissione del PEF pluriennale predisposto dal Gestore sulla base della Delibera n. 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), nonché di eventuali

provvedimenti normativi che dovessero introdurre ulteriori novità in materia di entrate locali, tali da incidere sul costo del servizio di Igiene Urbana e sulle conseguenti tariffe della TARI;

- **di stabilire** che, sulla base di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24 e dalla Delibera di ARERA n. 133/2025/R/RIF, dal 2026 la componente perequativa denominata *UR_{3,a}* (legata all'erogazione del cd. *bonus sociale* rifiuti a favore dei nuclei familiari a reddito ridotto), dovrà essere applicata nei termini definiti da ARERA nella Delibera di ARERA n. 355/2025/R/Rif e non rientrerà peraltro nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovrà essere inserita in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui tale componente perequativa non inciderà sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2026, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla sua riscossione, da introdurre in sede regolamentare;

- **di stabilire** che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2026 saranno riscossi in due rate consecutive, alle seguenti scadenze:

30 aprile 2027

31 maggio 2027

- **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2026, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

- **di dichiarare**, con separata votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 52**ter** L.R. 7 dicembre 1998 n. 54;

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to NICASE VALTER

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianluca D'INTRONO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 24/12/2025 08/01/2026 ai sensi della Legge 69/09 e sarà esecutiva ai sensi dell'art.52 ter, comma 1, della L.R. 54/1998 dalla data del primo giorno di pubblicazione.

Bionaz, lì 24/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianluca D'INTRONO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Copia conforme all'originale in formato digitale.

Bionaz, lì

F.to